

Repertorio n. 5237
Raccolta n. 2467

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici del mese di giugno dell'anno duemila-
diciannove

15 giugno 2019

alle ore dodici e minuti cinquanta
in Milano, in via Eugenio Brizi, presso la Casa di Sam,
avanti a me **Carlo Saggio** Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,
è comparso il signor

MARCO MAZZI, nato a Bussolengo il 27 maggio 1953, domi-
ciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di pre-
sidente del consiglio direttivo e legale rappresentante
dell'associazione denominata

"FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA"

con sede in Milano, via Macedonio Melloni n. 27, asso-
ciazione iscritta nel "Registro Regionale delle Associa-
zioni di Solidarietà Familiare" della Regione Lombardia
giusta provvedimento in data 14 novembre 2000 con decre-
to n. 28608, nonchè nel Registro Nazionale delle Asso-
ciazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli ef-
fetti della legge 7 dicembre 2000 n. 383, con il n. 75,
codice fiscale 97019610159.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio
sono certo,

premessi

che, a seguito di convocazione effettuata, ai sensi del
vigente statuto sociale mediante pubblicazione sul quo-
tidiano "Avvenire" in data 26 maggio 2019, si è riunita
l'assemblea della suddetta associazione per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria:

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2018
- 2) Linee programmatiche e di sviluppo anno 2019
- 3) Approvazione bilancio preventivo 2019
- 4) Varie ed eventuali

Parte Straordinaria:

- 1) Modifica Statuto Associazione (adeguamento normativa
DLGS 117/17).";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale della detta assemblea
in parte straordinaria, mentre per la parte ordinaria si
procederà con separata verbalizzazione.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto
segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto,

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano - DP I

il 17/06/2019

N. 237 Serie 1T

€ 245,00

il comparente il quale constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio o per delega acquisita agli atti sociali, n. 137 (centotrentasette) associati su un totale di n. 137 (centotrentasette) associati aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco che, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che del consiglio direttivo sono presenti il presidente Marco Mazzi ed i consiglieri Massimo Orselli, Luca Sommacal, Luca Orlando, Tiziana Camera, Lorenzo Maiocchi, Adriano Di Sisto, Ambrogio Nicora; assenti giustificati gli altri consiglieri Alberto Pezzi e Adriano di Sisto;

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il presidente dichiara pertanto che l'odierna assemblea è validamente costituita, in sede straordinaria, e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione di quanto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che suggeriscono di apportare talune modifiche al vigente statuto sociale, che egli illustra agli intervenuti, anche in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo Settore. A tal riguardo, il presidente rappresenta agli intervenuti l'esigenza di procedere, in ottemperanza alle norme di legge, alla iscrizione della associazione nel Registro del Terzo Settore con la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale).

Il presidente fa presente che il Registro del Terzo Settore non è ancora stato istituito. Il presidente sottopone, pertanto, all'approvazione dell'assemblea una nuova formulazione dello statuto, della quale viene data integrale lettura.

Segue dibattito, nel corso del quale vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Viene pertanto sottoposto all'approvazione della assemblea, il nuovo testo di statuto modificato, anche in relazione alla denominazione, alle attività, alla devoluzione del patrimonio, agli organi e al loro funzionamento, allo svolgimento di attività diverse e ai volontari. L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti,

delibera

- di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il testo di statuto secondo la formulazione proposta dal presidente;

- di dare mandato all'organo amministrativo e al presidente dell'associazione per procedere ad ogni adempimento conseguente alla delibera di modifica sopra adot-

tata ed agli adempimenti da effettuare presso l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore.

Il componente mi presenta il testo dello statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il presidente del consiglio direttivo, viene delegato ad apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore tredici e minuti venti.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto ho ricevuto quest'atto in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su due fogli per pagine sei fin qui e da me letto al componente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore tredici e minuti trenta.

F.to Marco Mazzi

F.to Carlo Saggio notaio

Allegato "B" del n. 5237/2467 di repertorio

STATUTO

1) Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA APS"

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2) Scopo, finalità e attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'associazione, a partire dalla esperienza cristiana della vita e della famiglia, si propone di valorizzare, sostenere e diffondere l'accoglienza di minori e adulti in difficoltà. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promuovere incontri formativi per le famiglie e persone disponibili ad esperienze di accoglienza;
- svolgere attività di formazione permanente e sostegno in favore di nuclei affidatari, adottivi e comunque accoglienti, fornendo anche consulenza specialistica;

- promuovere, coordinare e sostenere esperienze di condivisione e aiuto reciproco tra famiglie adottive, affidatarie o comunque accoglienti;
- procedere a ricerche, svolgere attività di formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- rappresentare gli associati nei confronti di strutture di enti pubblici o privati internazionali, nazionali o locali, collaborando stipulando convenzioni con i medesimi e aderendo ad essi nel rispetto dello scopo associativo;
- pubblicare dispense, saggi, opuscoli, libri e scritti che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima espressi;
- sostenere economicamente famiglie affidatarie ed adottive nel loro percorso di accoglienza;

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3) Associati, procedure di ammissione e decadenza

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta:

- sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- versano ogni anno la quota associativa;
- approvano e rispettano lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci sia persone fisiche che enti associativi con o senza personalità giuridica nei limiti previsti dal Dlgs 117/2017.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.

La qualità di associato si perde per:

- decesso.
- dimissioni.
- decadenza. L'associato decade automaticamente per mancato pagamento di due quote annuali;
- esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per:

- mancato rispetto delle norme statutarie;
- comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la Sede sociale. Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

4) Diritti ed obblighi degli Associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. La richiesta di esaminare il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo, ove costituito, dovrà essere inviata all'Organo di Controllo. La richiesta di esaminare il libro delle riunioni del Collegio dei Probiviri, ove costituito, dovrà essere inviata al Collegio dei Probiviri.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

5) Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6) Sedi secondarie

Il Consiglio Direttivo potrà, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 50 associati costituire sedi secondarie deliberando:

- il territorio di riferimento;
- il livello di autonomia gestionale;
- il/i responsabile/i operativi;
- l'eventuale concessione di deleghe e/o procure dell'associazione nel territorio di competenza;
- un consigliere del Direttivo delegato ai rapporti con la sede secondaria;

Con Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, dovranno essere definite le modalità operative delle sedi secondarie ed in particolare:

- la gestione delle risorse economiche assegnate e rapporti con la sede nazionale ai fini amministrativi;
- le modalità di nomina di comitati direttivi locali;

- la gestione delle domande di ammissione all'Associazione;
Le sedi secondarie dovranno essere iscritte nel RUNTS ai sensi dell'art.48 del D.Lgs117/2017.

7) Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati o dei delegati
- Consiglio Direttivo
- Presidente Nazionale
- Vice Presidente Nazionale.
- Organo di Controllo
- Collegio dei Probiviri

8) Assemblea degli Associati

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il loro numero;
- b. nomina il Collegio dei Probiviri;
- c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. approva il bilancio consuntivo, preventivo;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- h. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j. delibera lo scioglimento.

9) Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

La convocazione può essere fatta in via alternativa tramite la pubblicazione su un giornale quotidiano nazionale almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza degli aventi diritti al voto presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, in proprio o per delega.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui alle lettere h) ed i) occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria di cui alla lettera j) occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, da un consigliere nazionale.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, nominato da Presidente.

Le norme di cui sopra si applicano anche all'Assemblea dei delegati.

10) Assemblee separate

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Dlgs 117/2017 Il Consiglio Direttivo, al fine di favorire la partecipazione dei soci ed a suo insindacabile giudizio potrà ove il numero degli associati superi il numero di 500, convocare in luogo dell'assemblea degli associati, assemblee separate sul territorio su base regionale o provinciale al fine di nominare dei delegati che provvederanno alle deliberazioni riservate alla assemblea degli associati.

I delegati dovranno essere associati o persone fisiche indicate dagli enti associati.

Possono essere attribuite all'Assemblea dei delegati, in luogo dell'Assemblea degli associati, esclusivamente le competenze dell'assemblea ordinaria di cui alle lettere a) b) c) d) f) e g) e quelle dell'assemblea straordinaria di cui alle lettere h) ed i).

Le assemblee separate potranno essere convocate per un insieme di territori, regionali e/o provinciali ove il numero dei soci iscritti superi almeno il numero di 100 (cento).

La delibera di convocazione delle assemblee separate dovrà dettagliatamente individuare:

- le date e l'ora della prima e seconda convocazione delle assemblee separate; la data di convocazione dovrà essere almeno 15 (quindici) giorni antecedente alla data di convocazione della Assemblea dei delegati;
- il luogo di convocazione posto all'interno dei territori compresi nell'assemblea separata
- le modalità con le quali dovranno essere nominati i delegati nel rispetto della democraticità e rappresentanza anche delle minoranze.
- i Presidenti e i segretari delle assemblee separate.
- la data l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione dell'Assemblea dei delegati;
- l'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati;
- i territori di riferimento delle assemblee territoriali;

Il funzionamento delle Assemblee separate è regolato da apposito Regolamento predisposto dal

Consiglio Direttivo in ottemperanza ai criteri di cui sopra.

Alla assemblea dei delegati possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci.

11) Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 (sette) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Ove l'elezione avvenga tramite Assemblee Separate il numero dei componenti il Consiglio direttivo sarà di 11 (undici).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati e le persone fisiche indicate dagli enti associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

12) Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 6 (sei) volte all'anno.

Il Consiglio è convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In relazione a specifiche materie da trattare il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare anche soggetti terzi purché tutti i Consiglieri presenti vi acconsentano.

13) Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi;

La rappresentanza generale dell'associazione spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice-

Presidente

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio;
- predisporre ed approvare il bilancio sociale, ove obbligatorio o autonomamente redatto;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- istituire sedi secondarie;
- convocare l'assemblea degli associati e/o le assemblee separate;
- delegare il Presidente a conferire eventuali procure a soci per il funzionamento delle sedi secondarie individuandone i poteri e i limiti;
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

14) Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il Vice-Presidente disgiuntamente rappresentano legalmente l'associazione:

- nei rapporti interni ed in quelli esterni;
- nei confronti di terzi ed in giudizio;
- nel compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per revoca del Consiglio Direttivo solo per giusta causa.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

15) Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

16) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti nominati dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

Possono essere eletti Probiviri coloro che sono soci dell'Associazione da oltre 3 (tre) anni.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte che il Presidente del Collegio lo ritenga necessario e

in ogni caso per le deliberazioni di cui all'art. 4.

Il Collegio è convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In apertura di ogni riunione viene nominato un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Collegio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

17) Patrimonio ed entrate

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18) Esercizio sociale e bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Entro il 31/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone ed approva il bilancio sociale.

19) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;
- la raccolta dei verbali delle assemblee separate tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

20) Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, se istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

21) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Marco Mazzi

F.to Carlo Saggio notaio